

MAGGIO 2023

N10/2023



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete tantissime novità; dal mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.

Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) EMERGENZA EMILIA ROMAGNA
- 2) RISO: NO ALLE IMPORTAZIONI CON LIVELLI DI TRICICLAZOLO SUPERIORI A QUELLI UE
- 3) LAVORO, CONFAGRICOLTURA: NO AL SALARIO MINIMO
- 4) RICHIESTA DEROGA PER UTILIZZO AGGIUNTIVI DI DUE TRATTAMENTI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FOLPET SU VITE
- 5) PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE BIOLOGICO E ADESIONE A SQNPI
- 6) DOMANDA UNICA (PAC) E DOMANDE SVILUPPO RURALE : PROROGA AL 15 GIUGNO
- 7) DOMANDA UNICA 2023: ZOOTECNIA - ECOSHEMA 1 E PREMI ACCOPPIATI
- 8) ATTUAZIONE DEL DM BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI
- 9) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 18 MAGGIO 2023
- 10) BONUS ENERGIA II TRIMESTRE 2023: PUBBLICATI I CODICI TRIBUTO
- 11) COMUNICAZIONE DEL 17 MAGGIO 2023. EXTRAPROFITTI. FATTURA GSE
- 12) SANZIONI TARDIVITA' INVIO CORRISPETTIVI ELETTRONICI
- 13) IMPORTI DIRITTO CAMERALE 2023 - CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
- 14) SIGLATO ACCORDO CPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI PROVINCIA DI PAVIA
- 15) NORME IN MATERIA DI LAVORO - DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023
- 16) SCADENZE ADEMPIMENTI

EMERGENZA EMILIA ROMAGNA



Massima attenzione di Confagricoltura alla grave situazione dell'Emilia Romagna. La rete confederale si sta adoperando a tutti i livelli per andare incontro alle imprese e alla popolazione colpite dall'alluvione. Costante il monitoraggio con le sedi territoriali: alla tragedia di queste ore si prospetta un futuro tutto in salita per le aziende agricole anche sul fronte del post emergenza, con intere coltivazioni andate perdute e danni enormi alle strutture.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che già aveva incontrato il ministro Lollobrigida, ha partecipato al vertice convocato in Protezione Civile per una valutazione approfondita della situazione sulla base dei costanti aggiornamenti dal territorio.

RISO: NO ALLE IMPORTAZIONI CON LIVELLI DI TRICICLAZOLO SUPERIORI A QUELLI UE



La proposta della Commissione UE di aumentare il livello massimo di residui di Triciclazolo per le importazioni di riso non ha raggiunto, nel Comitato permanente, la maggioranza qualificata per procedere.

"Si tratta di un primo positivo risultato per le nostre produzioni – spiega il presidente della Federazione nazionale di Prodotto Riso di Confagricoltura, Giovanni Perinotti – Auspichiamo che il Governo, in particolare il ministero della Salute, continui ad attuare ogni azione possibile per contrastare l'adozione del provvedimento unionale".

In Europa l'utilizzo del Triciclazolo è vietato. "Consentire importazioni con una soglia di tolleranza innalzata a 0,09 mg/Kg, come proposto dalla Commissione, - aggiunge Perinotti - favorirebbe ulteriormente l'import di riso da Paesi che non hanno gli stessi vincoli alla produzione applicati nella UE: questo significa che non sarebbe rispettato il principio di reciprocità a tutela della sicurezza alimentare, oltre a costituire una grave minaccia per la competitività delle nostre imprese".

L'Italia, con circa 218.000 ettari coltivati, è il primo produttore europeo di riso, con poco più del 50% della coltivazione presente nell'Unione.

Confagricoltura accoglie quindi positivamente il voto del Comitato permanente e invita il Governo a mantenere alta l'attenzione sulla questione, a beneficio della tenuta di un comparto così importante e rappresentativo per il settore agroalimentare italiano.

LAVORO, CONFAGRICOLTURA: NO AL SALARIO MINIMO



Rafforzare e allargare i CCNL ai settori affini per evitare discriminazioni e dumping sociale

No all'introduzione di un salario minimo per legge. Lo ha evidenziato Confagricoltura intervenuta oggi all'audizione della Commissione XI (Lavoro Pubblico e Privato) della Camera dei deputati. La contrattazione collettiva, che in Italia ha una copertura più ampia degli altri Paesi Ue, per la Confederazione offre già sufficienti tutele per i lavoratori, proprio con l'applicazione delle retribuzioni minime previste dai diversi contratti.

Applicare un salario minimo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva avrebbe un effetto a catena difficilmente controllabile, dai costi non quantificabili per le imprese, che versano già in gravi situazioni di difficoltà a causa dei ridotti margini tra prezzi dei prodotti agricoli, spesso decrescenti, e costi di produzione sempre in rialzo.

Confagricoltura segnala che le imprese potrebbero uscire dalle associazioni firmatarie di CCNL per applicare solamente il minimo legale anche ai lavoratori inquadrati nei livelli superiori, depotenziando funzione e ruolo delle Organizzazioni datoriali e sindacali di rappresentanza che li sottoscrivono, indebolendo così efficacia e copertura della contrattazione collettiva. Inoltre, il salario minimo potrebbe disincentivare la stipula e i rinnovi di questi contratti in presenza di una retribuzione già fissata e adeguata automaticamente per legge, con effetti sul trattamento economico complessivo: mensilità

aggiuntive, maggiorazioni, welfare bilaterale, che proprio i CCNL garantiscono in aggiunta alla retribuzione minima.

Confagricoltura mette in evidenza anche gli effetti sull'occupazione: minimi retributivi elevati e rigidità nominali potrebbero addirittura contribuire a far aumentare il tasso di disoccupazione strutturale in Italia, far crescere il lavoro irregolare e incrementare il lavoro precario. Infine, l'adeguamento automatico e periodico delle retribuzioni fissate sulla base di indicatori ISTAT potrebbe innescare una sorta di nuova "scala mobile" con fenomeni inflattivi difficilmente controllabili e dai potenziali effetti negativi sull'intera economia.

Migliorare le condizioni retributive minime per tutte le categorie di lavoratori è possibile solo rafforzando la contrattazione collettiva. Per Confagricoltura i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative vanno estesi - individuando meccanismi coerenti coi nostri principi costituzionali - anche ai settori affini non coperti, per evitare zone d'ombra discriminatorie e condizioni di dumping sociale.

RICHIESTA DEROGA PER UTILIZZO AGGIUNTIVI DI DUE TRATTAMENTI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FOLPET SU VITE



Valutate le motivazioni espresse nella nota prot n. M1.2023.0010568 del 18/01/2023, con quale si richiede la deroga alle Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2023 per la difesa della vite, si esprime parere favorevole a due trattamenti aggiuntivi con prodotti fitosanitari a base di sostanza attiva folpet per il controllo della Peronospora della Vite.

La deroga è da ritenersi valida per tutta la provincia di Pavia.

Si comunica che la sostanza attiva è ammessa per le aziende che aderiscono alle misure agroclimatiche ambientali del PSR e per i programmi delle Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli OCM ortofrutta regolamento (CE) n. 1234/2007.

Si ricorda che l'impiego del formulato deve rispettare le prescrizioni di etichetta.

PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE BIOLOGICO E ADESIONE A SQNPI



Come sollecitato anche da Confagricoltura è stato approvato il decreto dipartimentale del Masaf contenente la proroga al 15 giugno 2023 per la presentazione dei Programmi Annuali di Produzione con metodo biologico.

Analogamente a quanto sopra, anche l'ultimo termine di adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) è stato prorogato al 15 giugno 2023.

DOMANDA UNICA (PAC) E DOMANDE SVILUPPO RURALE : PROROGA AL 15 GIUGNO



Stanti le difficoltà derivanti dal nuovo quadro programmatico particolarmente complesso, aggravato dall'emergenza idrica che, in ampi territori, ha causato ritardi nelle decisioni aziendali legate alla disponibilità di acqua irrigua, il MASAF accogliendo le sollecitazioni prevenute dalle Organizzazioni Professionali Agricole e le richieste della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni, ha prorogato al 15 Giugno 2023 il termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023.

DOMANDA UNICA 2023: ZOOTECNIA - ECOSHEMA 1 E PREMI ACCOPPIATI



Agea, con propria circolare del 28 Aprile scorso, ha semplificato l'obbligo di adesione a Classyfarm, inteso come acquisizione credenziali e presa visione del proprio livello di DDD, **(NB tale obbligo vale sia per i due livelli di Ecoschema 1 che per il premio accoppiato zootecnia).**

Sostanzialmente al momento della presentazione della DU 2023 si potranno verificare le seguenti due situazioni:

1. Azienda con credenziali Classyfarm acquisite e valide: l'impegno si intende rispettato con accesso al portale e presa visione della propria situazione prima della presentazione della domanda .
2. Azienda senza credenziali Classyfarm: in questo caso, per il 2023, l'adempimento si ritiene soddisfatto attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, resa disponibile dagli Organismi pagatori e consultabili presso gli Uffici di Zona.

Il beneficiario dovrà provvedere comunque entro il 31/12/2023 alla richiesta delle proprie credenziali.

ATTUAZIONE DEL DM BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI



Con la nota DGSAF del 10 maggio 2023 il Ministero della Salute ricorda la scadenza dei termini di adeguamento a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 28 giugno 2022 inerente i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

Infatti, il prossimo **26 luglio 2023** scadono i termini previsti dall' art. 8, comma 1 'norme transitorie e finali' del suddetto Decreto.

Periodo transitorio che, grazie all'intervento di Confagricoltura, é stato previsto per un anno rispetto ai sei mesi delle bozze iniziali del provvedimento.

Si pone quindi l'attenzione che a partire da tale data **gli operatori dovranno pertanto aver adeguato i propri stabilimenti di suini alle misure strutturali e gestionali della norma menzionata, al fine di evitare le prescrizioni per la risoluzione delle non conformità ed i provvedimenti sanzionatori.**

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 18 MAGGIO 2023



Quattordici giorni di pioggia hanno modificato in modo importante la consistenza delle riserve idriche con una significativa inversione di tendenza.

Quanto sta accadendo in Romagna genera apprensione in quanto si è verificata una sommatoria di fenomeni estremi fino ad ora sconosciuti nella letteratura meteorologica che, oltre ai lutti, hanno avuto impatti sul sistema infrastrutturale, soprattutto irriguo e, conseguentemente agricolo, che si preannunciano devastanti.

Gli eventi alluvionali che hanno colpito le province romagnole non sono diversi da quello che ha sconvolto nel 2020 il bacino del Sesia fino a determinare gravissimi danni a Palestro, Langosco e Candia Lomellina.

Fenomeni temporaleschi rigeneranti, probabilmente favoriti dall'energia immessa nel sistema ambientale da un mare sempre più caldo, sono ormai una regola che rischia di sconvolgere un sistema idraulico che, oltre che spesso poco mantenuto, non è stato concepito per sopportare l'impatto di questi eventi estremi.

Periodi alluvionali e siccità sono entrambi sintomi di un cambiamento climatico in atto che impone importanti riflessioni sia rispetto alla gestione della capacità di accumulo dell'acqua che rispetto al ruolo di fiumi, torrenti e reticolo irriguo in presenza di rapidissimi incrementi di portata non più gestibili seguiti da prolungati periodi di grave scarsità.

Le consuetudini colturali, i modelli gestionali e il sistema infrastrutturale non sono preparati a gestire questa alternanza di estremi e vanno ripensati ma per farlo servono decenni, nel frattempo dobbiamo imparare a convivere e gestire queste situazioni con l'innovazione agronomica, la modellazione colturale e la condivisione delle informazioni in tempo reale.

La spiccata volatilità delle condizioni meteorologiche determina inevitabili variabilità di sistema con cui dovremo attrezzarci per convivere così da non compromettere l'attività di impresa agricola e proprio per questo occorrono elementi di imponente flessibilità gestionale oltre che una drastica semplificazione burocratica e amministrativa.

Negli ultimi 14 giorni l'intero nord ovest è stato interessato da precipitazioni significative che permettono una importante inversione di tendenza rispetto al precedente scenario. L'esiguo accumulo nevoso che seppur superiore al 2022 e al 2011 è al 35 % dell'accumulo medio degli ultimi 16 anni, lascia in ogni caso prevedere un luglio dove la disponibilità idrica sarà affidata prevalentemente agli eventi temporaleschi.

Gli eventi di pioggia analizzati, che sopra i 2200 metri si sono trasformati in neve, hanno consentito di accumulare risorsa: il lago Maggiore è circa 120 cm, sarebbero bastati ancora 3 giorni di gestione semi conservativa per raggiungere i 135 cm. Speriamo che i prossimi eventi di pioggia permettano di raggiungere tale livello di invaso.

Appare evidente come la situazione sia nettamente migliore rispetto allo scorso anno ma l'esperienza del 2022, sia in termini di precipitazioni estive che di temperature estreme, impone di utilizzare ora quanta più risorsa possibile ricorrendo alle acque non accumulabili presenti nel Po, Dora Baltea e Sesia oltre alle acque interne, così, tra l'altro da ottimizzare la ricarica della falda freatica e, al contempo, preservare ogni metro cubo di acque stoccabili (Laghi e Invasi) così da poterne disporre nei mesi estivi quando, tra l'altro, si sovrapporranno i diversi usi irrigui (riso e mais).

La falda freatica, nella sezione considerata, prosegue nella lenta risalita condizionata dalla scarsa attività irrigua in corso nell'intorno di Sartirana Lomellina: si è riscontrato una volta ancora come i fenomeni di pioggia, a differenza dell'attività irrigua, non influenzano la ricarica della falda freatica.

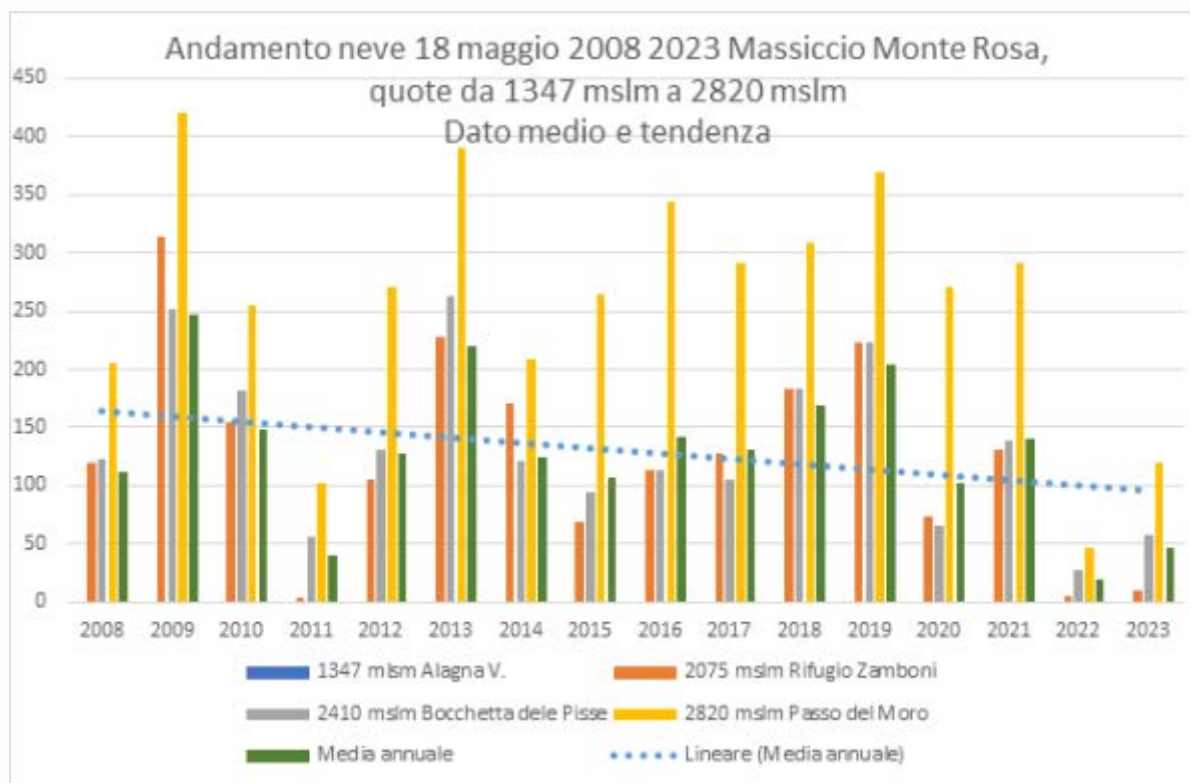
Molti modelli meteorologici indicano per i prossimi giorni intense precipitazioni sul Piemonte sud Occidentale (Po e Tanaro), con accumuli di pioggia che potrebbero causare eventi di piena. La provincia di Pavia e il Piemonte nord occidentale, sempre secondo le mappe di piovosità, non sembrano interessate da fenomeni particolarmente intensi, si rimanda in ogni caso ai bollettini emessi dalle competenti Istituzioni.

Analizzando nel dettaglio:

Riserve Nevose

L'analisi delle riserve nevose delle 4 stazioni nivometriche analizzate nell'intorno del Monte Rosa evidenzia un dato in miglioramento rispetto agli ultimi 14 giorni.

Le precipitazioni nevose avvenute fino a circa 2000 metri e le temperature basse del periodo che hanno rallentato lo scioglimento nivale, consentono un minimo recupero di accumulo nevoso: la situazione resta in ogni caso abbondantemente sotto media come evidenzia il grafico.



Lago Maggiore

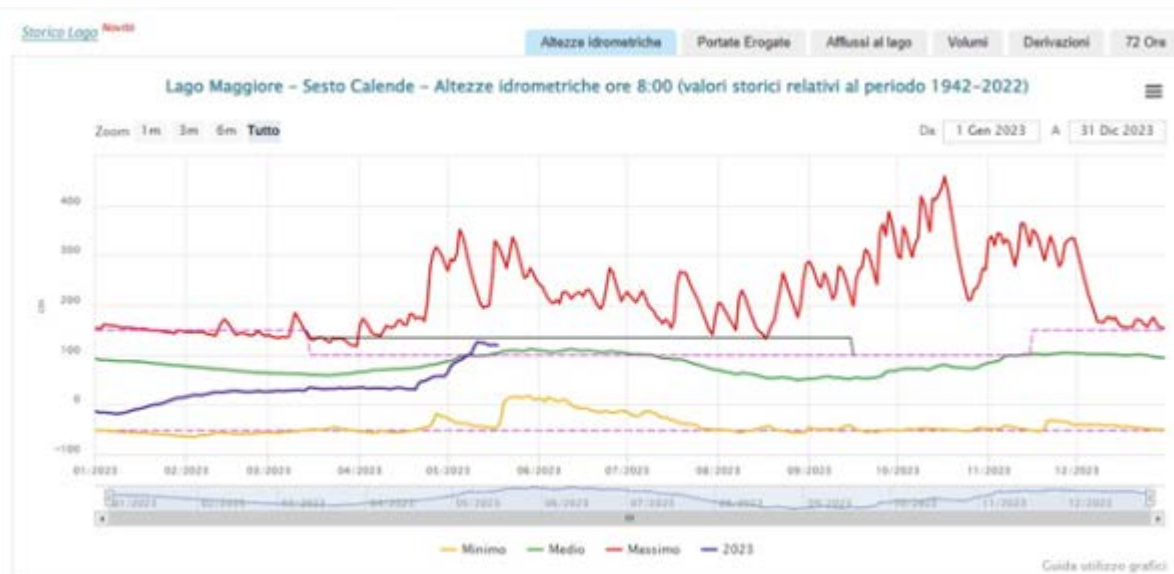
Il bacino del lago Maggiore è stato interessato da significativi eventi di pioggia che hanno portato ad avere la piena disponibilità delle portate concesse, evento mai accaduto nel corso del 2022.

Oltre ai fenomeni di pioggia, gli afflussi al lago Maggiore hanno beneficiato di fenomeni ordinari di scioglimento nivale alle quote medio alte. Significativo è il dato del manto nevoso al Rifugio Zamboni che è passato in 14 giorni, nonostante le temperature non elevate, da 67 cm ai 28 cm attuali.

Questo dato è preoccupante e porta ad avviare una riflessione sulla necessità di attuare, nel rispetto della sicurezza idraulica e consapevoli delle legittime richieste di tutti gli utenti, una gestione conservativa delle risorse dando la priorità al comparto agricolo. Si ritiene utile poter preservare gli accumuli ove possibile così da avere la massima disponibilità di acqua nei mesi estivi, anche vista la prevedibile totale assenza di neve già dalla metà di giugno.

Per fortuna, secondo i dati forniti dall'Autorità di Bacino, i serbatoi idroelettrici presentano volumi stoccati prossimi alla normalità.

Riportiamo i consueti grafici acquisiti dal sito laghi.net.



Altezza idrometrica Sesto Calende: 120.1 cm alle ore 08:30 del 18-05-2023														
Lago Maggiore	Periodo di osservazione 6 ore		Periodo di osservazione 24 ore								Dati storici dal 1942 al 2022			
	18-05-2023	18-05-2023	18-05-2023		17-05-2023		11-05-2023		Media	Minimo		Massimo		
	ore 08:00	ore 02:00	ore 08:00	Stato	%	ore 08:00	%	ore 08:00		%	ore 8:00	Anno	ore 8:00	Anno
Altezza idrometrica (cm) *	119.9	120.2	119.9	🟢	115.8	120.8	116.7	126.5	122.2	103.5	-45.0	1965	321.0	1983
Quota invaso (m slm)	194.21	194.21	194.21	-	-	194.22	-	194.28	-	194.05	-	-	-	-
Portata erogata (m³/sec)	225.0	225.0	225.0	🟡	50.7	225.0	50.7	206.0	46.4	444.1	131.0	1965	1701.0	1983
Afflusso al lago (m³/sec)	188.5	252.4	203.4	🟡	45.0	231.2	51.1	426.7	94.3	452.5	150.8	2011	1510.8	1983
Volume invaso (10*6 m³)	357.0	357.0	357.0	-	91.9	359.1	92.4	371.7	95.7	323.4	-	-	-	-

La percentuale di altezza idrometrica, portata erogata ed afflusso è il rapporto fra il valore odierno e quello medio storico del medesimo giorno, calcolato solo in presenza di valori positivi.

La percentuale di volume invaso è il rapporto fra il valore odierno e quello massimo per concessione

* Valori calcolati in media mobile

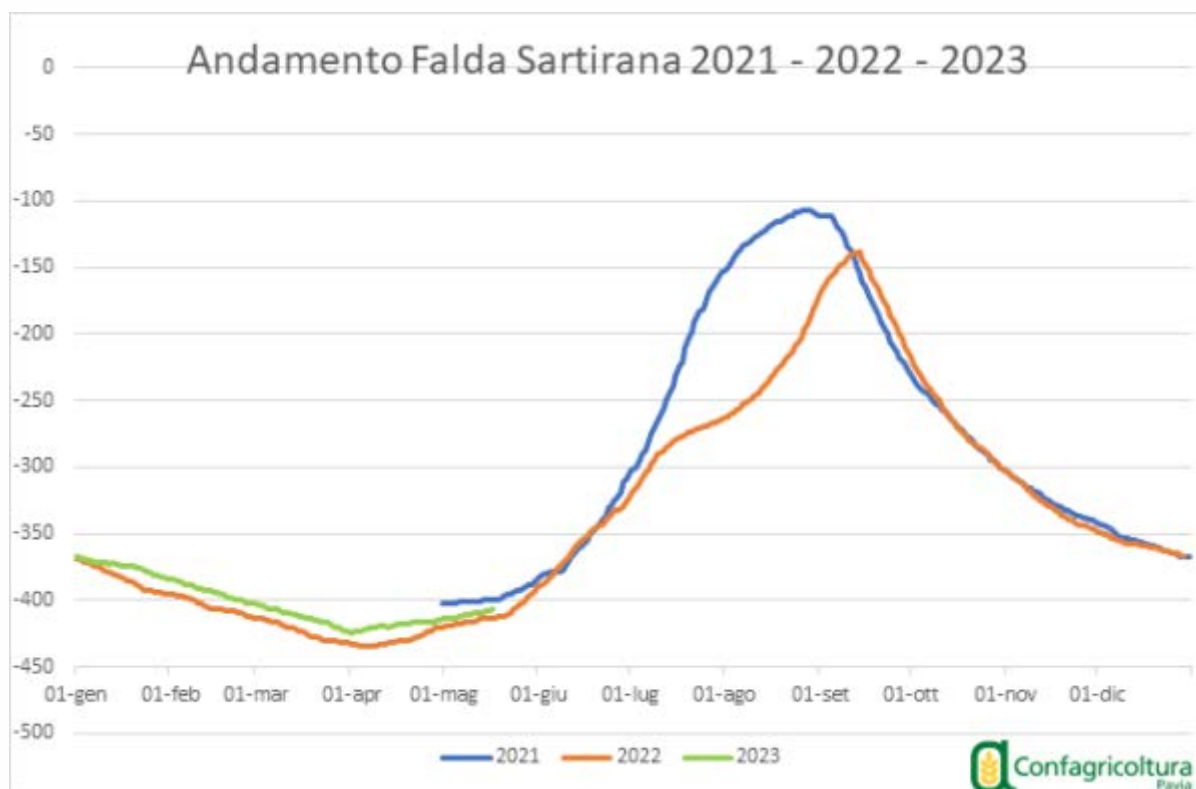
Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 18 maggio.

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
118	22	120

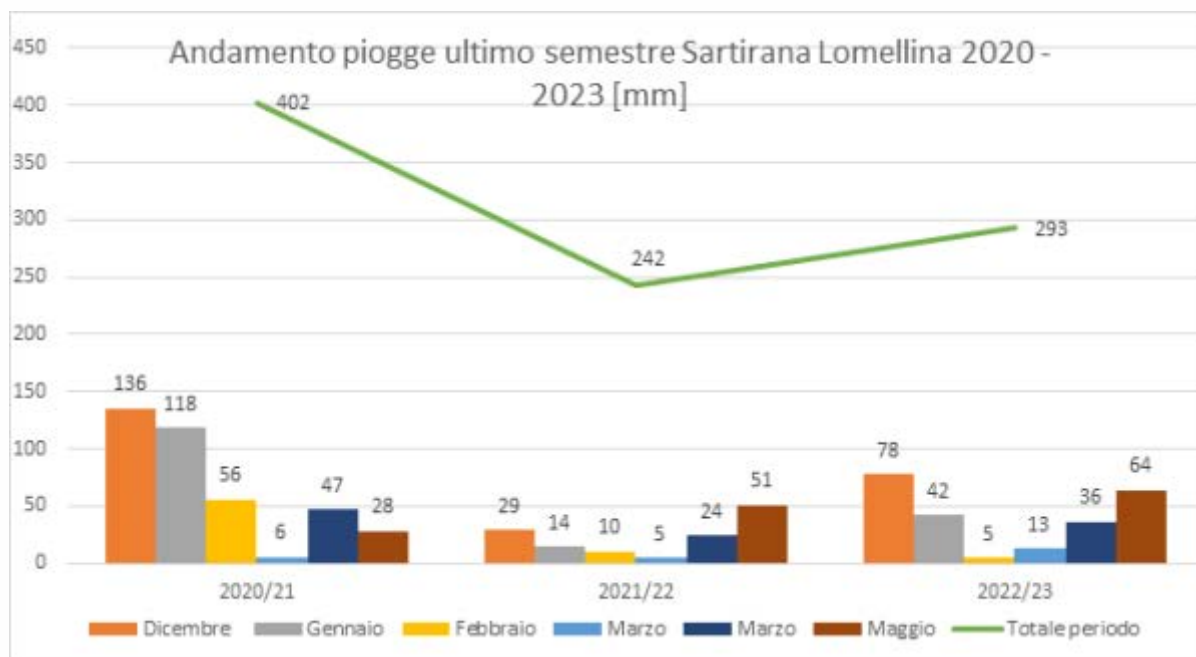
Andamento Falda

La falda freatica, nella stazione di misura considerata, prosegue nella fase di accumulo con un trend di crescita di circa mezzo centimetro al giorno, per avere un incremento significativo occorre che sia diffusa e costante l'attività irrigua. Occorre avviare con urgenza una profonda riflessione sui tempi dell'irrigazione e delle semine così da ottimizzare l'uso della risorsa per come sta diventando disponibile, occorre poi una ulteriore rapidità gestionale che sfrutti ogni disponibilità d'acqua. All'estremizzarsi dei fenomeni di pioggia e di siccità occorre cambiare il modello gestionale anche con l'evoluzione delle sementi con le tecniche di evoluzione assistita e un adeguamento degli elementi di supporto alla crescita della pianta, sia riso, mais o soia.

L'andamento della falda freatica è leggermente superiore al 2022 ma inferiore al 2021.



Con riferimento poi alla stazione di misura di Sartirana Lomellina si riporta anche l'andamento pluviometrico dell'ultimo semestre del 2021, 22 e 23. Il grafico evidenzia l'andamento pluviometrico favorevole.



Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali

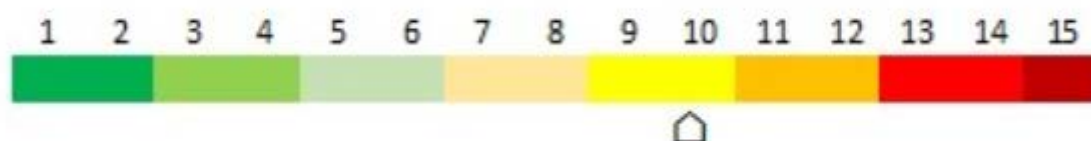
Lo scenario complessivo, e quindi la scala di allarme, già nella scorsa analisi era in miglioramento, andamento che prosegue in modo più marcato, anche se permangono possibili criticità per i mesi estivi qualora non vi sia attività temporalesca moderata e costante.

L'accumulo nevoso, pur se in miglioramento, resta scarso e destinato a scomparire entro la seconda decade di giugno, il livello di allerta per l'accumulo nevoso passa da 5 a 4.

L'accumulo di risorsa nel lago, che poteva essere addirittura al massimo della capacità (cm 135), è sui livelli del 2021, questo consente di adottare un livello di allerta 2.

Il lento accumulo della falda obbliga a mantenere un importante livello di allerta che si attesta a 4.

In considerazione di tutto questo si ritiene di poter indicare di scala di allarme 10 su scala 15 rispetto al valore 12 di due settimane fa.



BONUS ENERGIA II TRIMESTRE 2023: PUBBLICATI I CODICI TRIBUTO



Con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di **energia elettrica e gas naturale - secondo trimestre 2023**.

L'utilizzo in compensazione o la cessione totale del credito energia del secondo trimestre scade il 31/12/2023.

Si rammenta che per fruirne, è necessario richiedere i dovuti conteggi tramite pec al proprio fornitore abituale di energia elettrica e gas.

Vi informiamo che ad oggi non è previsto il credito carburante per il secondo trimestre, aprile/maggio/giugno 2023.

COMUNICAZIONE DEL 17 MAGGIO 2023. EXTRAPROFITTI. FATTURA GSE



Facciamo seguito alle precedenti informative e comunicazioni relative all'argomento in oggetto in cui si dava notizia sulla recente delibera ARERA n. 143/2023, per segnalarVi che per gli impianti in ritiro dedicato (che non accedono ai prezzi minimi garantiti), il GSE è tornato ad applicare le disposizioni relative agli extraprofitto (prezzo amministrato in luogo del prezzo zonale dell'energia) sull'energia immessa in rete dal mese di marzo u.s..

Al riguardo con i nostri legali abbiamo valutato l'opportunità di proporre una nuova impugnativa davanti al TAR anche di questa delibera.

Ed invero per effetto della delibera, si avrà che anche per il periodo gennaio 2023-giugno 2023, il GSE effettuerà il calcolo di cui all'art. 15 bis del decreto extraprofitto, secondo i valori ivi previsti, richiedendo indietro il pagamento del differenziale (come per lo scorso anno).

L'illegittimità della citata delibera attiene:

- da un lato, al fatto che viene confermato il meccanismo extra profitti anche per il periodo gennaio 2023-giugno 2023;
- dall'altro, alla circostanza che si è deciso di applicare il Regolamento Comunitario solo ad alcune categorie di soggetti, in violazione della citata normativa, direttamente applicabile erga omnes.

Lo Studio legale Sticchi Damiani ha già comunicato alle aziende che risultano ricorrenti nel primo ricorso (e che hanno quindi già dato mandato al legale di rappresentarli in giudizio), se intendono procedere all'impugnazione anche di questa seconda delibera.

Per tutti gli operatori che non hanno già proposto ricorso avverso la prima delibera e che sono eventualmente interessati a proporre ricorso avverso quest'ultimo provvedimento che disciplina gli extra profitti per il periodo gennaio 2023- giugno 2023, c'è la possibilità di avviare un nuovo contenzioso (collettivo) innanzi al TAR Lombardia.

Non è preclusiva, rispetto a tale iniziativa, la recente ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha sospeso le prime sentenze del TAR Milano che accoglievano i primi ricorsi sugli extra profitti. La predetta ordinanza, invero, pur avendo sospeso le sentenze, contiene un inciso molto chiaro che recita "impregiudicata ogni valutazione sulla compatibilità delle disposizioni sub iudice con la normativa europea sopravvenuta, estranea ai motivi di primo grado". Il Giudice, quindi, ha ritenuto che ci fossero profili importanti sull'anticomunitarietà delle previsioni italiane, ma in quella sede non ha potuto pronunciarsi poiché nelle prime vicende già decise non era stato introdotto il tema del regolamento europeo. In questo giudizio il tema del Regolamento Europeo sarebbe fondamentale.

Eventuali adesioni dovranno tuttavia pervenire entro e oltre venerdì 19 maggio p.v. all'indirizzo mail legale@confagricoltura.it in modo da avere il tempo di far preparare ai legali il fascicolo e trasmettere le relative procure da far sottoscrivere a ciascun operatore.

Entro la suddetta data gli operatori interessati dovranno trasmettere all'indicata email:

- Denominazione esatta dell'azienda e copia della visura aggiornata;
- Documento di identità del legale rappresentante;
- Convenzione col GSE;
- Copia della comunicazione di inclusione nel perimetro di applicazione dell'extraprofitti (la NEP).

I costi per il giudizio di primo grado sono da quantificarsi in euro 500,00 ad operatore, oltre oneri e oltre al contributo unificato da versare al TAR pari ad euro 2000,00 complessivi (da suddividere equamente tra tutti i partecipanti). Si prevede, poi, un successivo contributo pari ad euro 1.500,00 per ciascun ricorrente in caso di accoglimento nel merito del ricorso davanti al TAR.

SANZIONI TARDIVITA' INVIO CORRISPETTIVI ELETTRONICI



Si informa che è stata pubblicata la Guida operativa Corrispettivi di Agenzia Entrate, dove si evidenziano che le sanzioni per ogni singola tardiva trasmissione ammontano ad € 100,00. Si evidenzia in particolare nella breve guida : puntoo 4 “TERMINI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE” e punto 5 SE NON SI RISPETTA L’OBBLIGO:

“La mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2).

In particolare, la sanzione è pari al 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).

Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.

Nei casi in cui l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista solo una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del decreto legislativo n. 472/1997).

Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi)."

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/guida-memorizzazione-elettronica-e-trasmissione-telematica-dei-corrispettivi>

IMPORTI DIRITTO CAMERALE 2023 - CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA



Con il Decreto ministeriale 23 febbraio 2023 entrato in vigore il 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2023-2025, fino ad un massimo del 20,00 % a finanziamento di progetti individuati dalle singole Camere di Commercio.

Ecco, quindi, gl'importi dovuti per le iscrizioni o le annotazioni effettuate in corso d'anno nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA):

Diritto Annuale per il 2023 - Nuove iscrizioni

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi il 30 giugno 2023, con la possibilità di versare entro il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%, indicando nel modello F24 il codice tributo 3850

Tipologia di imprese		Importo	
		Sede legale	Unità locale
Imprese individuali iscritte in sezione speciale	€	53,00*	11,00*
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria	€	120,00	24,00
Società semplici agricole	€	60,00	12,00
Società semplici NON agricole	€	120,00	24,00
Società tra avvocati ex art. 16 D. L.vo 96/2001	€	120,00	24,00
Società di persone, Società di capitali, Cooperative, Consorzi, etc.	€	120,00	24,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero	€	-	66,00
Soggetti iscritti al R.E.A.	€	18,00	-

* Gli importi contraddistinti con * sono già arrotondati all'unità di euro

Detti importi dovranno essere versati contestualmente all'iscrizione telematica dell'impresa o nei 30 giorni successivi con mod. F24.

Le imprese che abbiano già provveduto al versamento del diritto annuale per l'anno 2023 per importi inferiori a quelli indicati nella tabella adeguata, dovranno effettuare eventuale conguaglio entro il 30 novembre 2023.

SIGLATO ACCORDO CPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI PROVINCIA DI PAVIA



In data 16 maggio 2023 presso la sede di Confagricoltura Pavia è stato rinnovato il Contratto Provinciale di lavoro quadri e impiegati agricoli della Provincia di Pavia.

Il medesimo è stato siglato dalle associazioni di categoria Confagricoltura Pavia, Cia Pavia e Coldiretti Pavia e dai sindacati F.A.I. – C.I.S.L., F.L.A.I. – C.G.I.L., U.I.L.A. – U.I.L. - Confederdia di Pavia.

Il presente contratto ha decorrenza 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025.

Nelle operazioni di rinnovo si è convenuto all'unanimità di stabilire nella misura del 3,9% l'aumento salariale relativo.

Tale percentuale verrà corrisposta a partire dalla mensilità di maggio 2023, senza arretrati e altre indennità.

Inoltre, si è stabilita inoltre una premialità Welfare, a decorrere dal giugno 2023, nella misura dello 0,6%.

Le modalità di determinazione verranno stabilite da apposita commissione costituita tra le parti nel mese di giugno 2023.

NORME IN MATERIA DI LAVORO - DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023



RIDUZIONE CUNEO FISCALE

È prevista un'ulteriore riduzione di 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che si aggiunge a quella già prevista dall'ultima legge di bilancio per l'anno 2023.

Conseguentemente la riduzione sarà pari, per i soli periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, al:

- 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di 2.692 euro (35.000 reddito annuo);
- 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di € 1.923 euro (25.000 reddito annuo).

La misura consente di incrementare i salari a parità di costo del lavoro per l'azienda, neutralizzando almeno in parte gli effetti negativi dell'inflazione e incentivando i consumi. La misura però non ha carattere strutturale (cesserà alla fine del corrente anno) e non interviene direttamente sulla quota dei contributi a carico dell'azienda.

WELFARE AZIENDALE

Viene confermata anche per il 2023 l'esenzione dall'imponibile fiscale dei cd. fringe benefit e delle somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. L'agevolazione, riconosciuta entro il limite complessivo di euro 3.000, viene limitata solo ai lavoratori dipendenti con figli a carico.

Anche in questo caso la norma è finalizzata a ridurre temporaneamente il cuneo fiscale per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

Vengono semplificati gli obblighi di informativa al lavoratore in fase di assunzione che, come noto, erano stati di recente fortemente appesantiti, riconoscendo la possibilità al datore di lavoro di assolverli anche mediante il rinvio alla contrattazione collettiva applicata in azienda.

Ed infatti la norma modifica una novità introdotta lo scorso 13 agosto dal cd. "Decreto Trasparenza" in attuazione di una direttiva comunitaria, che si era rivelata assai onerosa per i datori di lavoro che occupano lavoratori stagionali, e di cui Confagricoltura aveva chiesto formalmente la semplificazione. Viene in particolare inserito un nuovo comma (5-bis) all'art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di fornire alcune delle informazioni relative al rapporto di lavoro attraverso l'indicazione del relativo riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

Ai fini della semplificazione sopra rappresentata il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'azienda, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché i regolamenti aziendali (ove esistenti) applicabili al rapporto di lavoro.

Inoltre, l'obbligo di comunicazione ai lavoratori dell'eventuale utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio – già disciplinato dall'art. 1-bis, c.1, del citato d.lgs. n. 152/1997 – viene circoscritto alla sola ipotesi in cui tali sistemi siano integralmente automatizzati.

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI UNDER 30

Viene introdotta un'ulteriore misura per incentivare l'assunzione di giovani under 30 che abbiano certi requisiti (cd. NEET) nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023.

Deve trattarsi in particolare di giovani che:

- a) alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) siano registrati al PON Iniziativa Occupazione Giovani.

L'incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o con apprendistato professionalizzante o di mestiere. Esso verrà corrisposto al datore di lavoro attraverso conguaglio nelle denunce contributive mensili.

L'agevolazione deve essere richiesta telematicamente all'INPS che la concede, provvisoriamente, nei limiti delle risorse messe a disposizione, come ripartite a livello regionale da ANPAL con apposito decreto. Le richieste verranno accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo e dovranno essere confermate attraverso la comunicazione all'INPS dell'avvenuta assunzione entro precisi termini decadenziali.

L'aiuto verrà concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 – che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (noto come il regolamento generale di esenzione per categoria) – ed è compatibile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa (in caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è pari al 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali).

La norma esclude espressamente dall'agevolazione i soli rapporti di lavoro domestico; pertanto, sono da ritenersi pienamente ricompresi i lavoratori agricoli. Purtroppo questa misura avrà effetti piuttosto limitati in agricoltura perché riservata alle assunzioni a tempo indeterminato.

In ogni caso per l'applicazione concreta della misura occorrerà attendere le istruzioni operative emanate dall'INPS.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE

La norma rende più agevole l'assunzione a termine fino a 24 mesi complessivi, con la possibilità di indicare causali previste dalla contrattazione collettiva o, nel primo anno di applicazione della norma (nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva), per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti.

La semplificazione è sicuramente interessante, anche se applicabile solo agli impiegati e quadri agricoli (perché gli operai, come noto, sono esclusi dalle limitazioni previste dalla legge).

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il Governo interviene sulla normativa che regola la cd. alternanza scuola-lavoro (denominata PCTO, e cioè percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), anche sulla scorta di recenti drammatici eventi di cronaca, con l'obiettivo di rafforzare le tutele e gli strumenti di prevenzione in favore degli studenti.

Il focus si pone sulla normativa in materia di alternanza scuola-lavoro (art. 1, c. 784, della legge n. 145/2018):

- rideterminando le modalità di progettazione della stessa e istituendo la figura del docente coordinatore di progettazione;
- prevedendo che le imprese iscritte nel "Registro nazionale per l'alternanza" (istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) forniscano allo stesso informazioni riferite "alle capacità strutturali, tecnologiche, e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Tali imprese dovranno inoltre prevedere, all'interno del documento di valutazione dei rischi (DVR), una sezione specifica per la tutela degli studenti ospiti che dovrà essere comunicata alle scuole.

SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Viene corretta la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall'entità dell'omissione.

La norma riporta ad equità la sanzione, proporzionando la stessa all'entità dell'omissione contributiva. Ed infatti l'art 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 aveva previsto una sanzione amministrativa tra i 10.000 e i 50.000 euro in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali entro i 10.000 euro. Tale sanzione, anche nell'ipotesi di pagamento in misura ridotta (16.666 euro), rimaneva comunque assai gravoso e spesso sproporzionato rispetto all'entità delle violazioni.

Proprio al fine di cercare di attenuare l'iniquità della previsione, l'INPS era intervenuto chiarendo che la stessa poteva essere applicata a partire dal minimo edittale (10.000 euro). Ciononostante, la previsione continuava ad essere gravemente iniqua, tanto da portare il legislatore ad intervenire prevedendo che la misura delle sanzioni irrogabili vada da un minimo di una volta e mezza fino ad un massimo di quattro volte l'importo omesso.

La norma oltre a riproporzionare la misura della sanzione, interviene anche sui termini per la notifica della stessa, disponendo – in deroga all'art. 14 della legge n. 689/1981 – che le violazioni riferite ai periodi di omissione a partire dal 1° gennaio 2023, debbano essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in cui si è verificata la violazione.

RAFFORZAMENTO ATTIVITÀ ISPETTIVA

Vengono adottate alcune soluzioni organizzative per il rafforzamento dell'attività ispettiva come la condivisione gratuita, anche attraverso cooperazione applicativa, delle banche dati di enti pubblici e privati con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Guardia di Finanza, allo scopo di orientare l'attività ispettiva per contrastare il lavoro irregolare ed insicuro, nonché l'evasione o l'omissione contributiva.

SCADENZE ADEMPIMENTI



25 maggio 2023: invio modello Intrastat mensili;

31 maggio 2023: scadenza invio Lipe I trimestre 2023;

16 giugno 2023: versamento iva ditte mensili;

16 giugno 2023: acconto IMU 2023;

26 giugno 2023: invio modello Intrastat mensili;

17 luglio 2023: versamento iva ditte mensili.